## "WHITE LISTS" - LAVORI PUBBLICI

(Articolo 29, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge, n. 114/2014)

Entrata in vigore: 25 giugno 2014

## AMBITO DI APPLICAZIONE

**VERIFICA NELLE WHITE LISTS** 

- Per la stipulazione di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi alle attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa, definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012:
  - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - e) noli a freddo di macchinari;
  - f) fornitura di ferro lavorato;
  - a) noli a caldo:
  - h) autotrasporti per conto di terzi;
  - i) guardiania dei cantieri.
- Per queste attività le stazioni appaltanti, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, devono, infatti, avvalersi di appositi elenchi c.d. "white lists", istituiti presso ogni Prefettura (per le imprese aventi sede in provincia di Bolzano, questi elenchi sono tenuti dal Commissariato del Governo), ai quali le imprese hanno l'obbligo di iscrizione.
- Per detti PROVVEDIMENTI la verifica nelle c.d. "white lists" deve essere effettuata obbligatoriamente ed a prescindere dalle soglie stabilite dal Codice antimafia.
- L'ISCRIZIONE nella c.d. "white lists" (attenzione: non la mera istanza d'iscrizione) sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell'autorizzazione di subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
- Conseguentemente, anche ai fini della stipula dei contratti e dell'autorizzazione dei subappalti concernenti attività non comprese nel suddetto elenco, per le quali però debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia, è utile preventivamente verificata l'avvenuta iscrizione dell'impresa nelle c.d. "white lists" e, qualora essa non sia presente, bisogna procedere con la richiesta di comunicazione o informazione alla competente Prefettura/Commissariato del Governo.

(art. 29, del legge n. 114/2014, che ha sostituito il comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012; all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012)

- con riferimento <u>all'appaltatore</u> nel caso in cui nel <u>contratto di appalto</u> siano previste, all'interno di un'opera o prestazione più complessa, <u>una o più</u> <u>delle prestazioni indicate;</u>
- con riferimento al <u>subappaltatore</u> nel caso di contratto di subappalto avente ad oggetto una delle dette attività;
- in caso di ATI, la verifica sarà effettuata con riferimento all'impresa che assumerà la lavorazione sulla base della qualificazione posseduta e, in caso di subappalto, anche in capo al subappaltatore;
- la verifica nelle c.d. "white lists" va effettuata prima di procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subappalto;
- fino al 25.6.2015 è sufficiente la verifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione agli elenchi;
- la verifica dell'avvenuta iscrizione o presentazione dell'istanza è condizione necessaria al fine di poter procedere a qualsiasi forma di stipulazione/autorizzazione;
- quando si verifica la sola presentazione dell'istanza, si deve <u>riportare ciò nell'atto ed</u> <u>informare contestualmente la</u> Prefettura/Commissariato di Governo competente.
- in caso di successivo diniego di iscrizione da parte della Prefettura/Commissariato di Governo competente, si procederà al recesso del contratto /alla revoca dell'autorizzazione.